

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali in data 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- evidenziato che ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra sono stati siglati a livello regionale gli accordi integrativi approvati con le deliberazioni della Giunta regionale sottoelencate:
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 19 maggio 2006 recante: “Approvazione dell'Accordo regionale per i medici di assistenza primaria, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 16 febbraio 2007 recante: “Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005” e deliberazione della Giunta regionale n. 1540 dell'8 giugno 2007 recante “Approvazione della sottoscrizione, da parte del rappresentante dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI), dell'Accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1028 del 20 aprile 2007 recante “Approvazione dell'Accordo Regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”;
 - deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 15 giugno 2007 recante “Approvazione dell'Accordo regionale per i medici di continuità assistenziale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 15 giugno 2007 recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici di emergenza sanitaria territoriale, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;
- evidenziato che con i suddetti accordi regionali sono state, tra l’altro, concordate disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per il personale sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale;
- richiamata la propria deliberazione n. 1231 in data del 14 aprile 1997 recante “Approvazione di modalità per l’effettuazione dell’aggiornamento professionale dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale”;
- rammentato che l’Azienda USL provvede ad inviare all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali entro il 20 novembre di ciascun anno, i programmi di aggiornamento professionale redatti dai referenti di ciascuna delle suddette categorie di professionisti, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1231 in data 14 aprile 1997 sopracitata;
- evidenziato che tale procedura non trova più rispondenza nelle norme contrattuali nazionali e regionali di riferimento per cui risulta necessario revocare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1231/1997 sopracitata;
- richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 relativa all’approvazione del dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006-2008;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3557 del 24 novembre 2006 recante “ Approvazione di disposizioni per la formazione continua del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale. Determinazione degli obiettivi formativi per il triennio 2007-2009”;
- ritenuto opportuno, in considerazione delle trasformazioni apportate dai CC.CC.NN.LL. soprarichiamati, nonché di quelle avvenute nel sistema regionale della formazione in questi anni, anche in riferimento al sistema di educazione continua in medicina, impartire nuove disposizioni procedurali all’Azienda USL per la predisposizione del piano di formazione del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale;
- evidenziato che l’Azienda USL dispone di autonomia gestionale in materia di predisposizione del piano di formazione del personale suddetto, fatte salve le disposizioni programmatiche regionali ed avuto riguardo ai bisogni formativi espressi dai professionisti;
- ritenuto che l’Azienda debba operare il confronto sulle tematiche della formazione ed aggiornamento professionale, ai fini della predisposizione del suddetto piano, con i rappresentanti dei professionisti avuto riguardo a quanto disposto dalla contrattazione nazionale e regionale;

- evidenziato che l’Azienda USL dovrà fare riferimento, per la predisposizione del piano di aggiornamento professionale del personale di cui trattasi, agli obiettivi formativi triennali stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Piano per la salute e il benessere sociale vigente;
- evidenziato che nella definizione degli obiettivi formativi triennali di cui trattasi l’Amministrazione regionale tramite l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali provvede ad acquisire il parere degli Organi previsti dalla contrattazione nazionale e regionale vigente;
- evidenziato che all’impegno economico necessario ad assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale di cui trattasi provvede l’Azienda USL attraverso l’utilizzo delle quote inserite nel bilancio aziendale per la formazione del personale del Servizio Sanitario Regionale, avuto riguardo al rispetto degli adempimenti contrattuali nazionali e regionali in materia;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 in data 14 aprile 1997 recante “Approvazione di modalità per l’effettuazione dell’aggiornamento professionale dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale”;
2. di stabilire che l’Azienda USL della Valle d’Aosta assicura la predisposizione del piano di formazione del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale articolato per ciascuna categoria riconducibile alle norme contrattuali richiamate in premessa, sentite le rappresentanze professionali interessate, secondo quanto disposto dalla contrattazione nazionale e regionale;
3. di stabilire che l’Azienda USL definirà il piano di formazione di cui al precedente punto 2. sulla base degli obiettivi triennali formativi di interesse regionale definiti dalla Giunta regionale sulla base del Piano regionale per la salute e il benessere sociale vigente;

4. di stabilire che all'attuazione del piano di cui al precedente punto 2. nonché ad ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, l'Azienda USL provveda nell'ambito della disponibilità complessiva del proprio bilancio;
5. di stabilire che ai fini della predisposizione degli obiettivi triennali formativi di interesse regionale, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali provvederà ad acquisire gli indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale da parte degli Organi individuati a tal fine dalla contrattazione nazionale e regionale vigente.

SS